

**Allegato “2” all’AVVISO INDAGINE DI MERCATO
finalizzato all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., del servizio di progettazione e docenza per corso pluriennale (2019/2020) di
formazione sui seguenti argomenti: procedimento amministrativo, procedimenti di
supporto tecnico, risvolti amministrativi delle attività di controllo e conflitto di interessi ex
Piano formazione 2019 (Decreto DG n. 45 del 1/04/2019)**

Art. 1 – Oggetto e durata

L'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione e docenza per corso pluriennale (2019/2020) di formazione sui seguenti argomenti: procedimento amministrativo, procedimenti di supporto tecnico, risvolti amministrativi delle attività di controllo e conflitto di interessi ex Piano formazione 2019 (Decreto DG n. 45 del 1/04/2019)

2. Importo del servizio

Il corrispettivo previsto per la docenza ammonta a euro **123,95 (oltre IVA)/ora** come da decreto del Direttore generale n. 9 del 29.01.2014 di approvazione del "Nuovo Tariffario per i servizi formativi acquisiti da ARPAT". Non sono previsti rimborsi spese. L'importo complessivo dell'affidamento è quindi pari a euro Euro 24.294,20 oltre IVA, per un totale di 14 edizioni.

Art. 3 – Fatturazione, corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo di appalto è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del servizio e si intende fisso ed invariabile.

Il termine per il pagamento è stabilito in **30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di verifica di regolare esecuzione, a seguito dell'erogazione della docenza, come sotto indicato:**

- al **31.12.2019**;
- **31.7.2020**;
- **31.12.2020**.

La fattura dovrà essere intestata a: “ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Porpora n° 22, 50144 Firenze, C.F. e P.IVA 04686190481” e trasmessa tramite SDI – Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: **UFNBJI** - e dovrà riportare il numero di CIG e il n. dell'ordine a cui fa riferimento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall'affidatario ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario.

ARPAT è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <esigibilità iva> il valore “s’ <scissione pagamenti>

Art. 4 – Termini e modalità di espletamento del servizio

La progettazione di dettaglio degli argomenti e i temi da affrontare nell'ambito delle necessità formative sopra evidenziate saranno concordate con ARPAT congiuntamente con i Settori Affari generali e Settore Gestione delle Risorse Umane (Ufficio Formazione).

Il corso di formazione dovrà tenersi con un'articolazione di almeno 2 giornate in aula (presso la sede di ARPAT, Via Porpora n. 22 – Firenze) di circa 7 ore ciascuna, da replicare per almeno 14 edizioni (di cui 3 da tenersi presumibilmente nel quarto trimestre 2019 e le rimanenti edizioni nel corso del 2020).

Le date di effettivo svolgimento del corso saranno concordate con il Settore Gestione delle Risorse Umane (Ufficio Formazione).

Art. 5 – Clausola anticorruzione

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, la ditta aggiudicataria si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>) :

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2020-2021 di cui al decreto del Direttore generale n. 10/2019;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>).

art. 6 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARPAT.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali.

L'affidatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive dell'affidatario.

Nel caso di subappalto, l'affidatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 8 – Inadempimenti, Risoluzione e Recesso dal contratto

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):

- in caso di mancata esecuzione della docenza nei termini concordati, per casi imputabili all'operatore economico;

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario, o prosecua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'affidatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'affidatario ceda il contratto;
- l'affidatario subappalti una parte del servizio senza autorizzazione di ARPAT.
- l'affidatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause ARPAT metterà a carico dell'affidatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'affidatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto (Clausola ex art. 1341 c.c.):

- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'affidatario.

Le ipotesi di risoluzione del contratto, previste dal presente articolo, possono integrare la fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c), D.Lgs 50/2016.

Art. 9 – Stipula del contratto e relative spese

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 10 – Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 11 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale di appalto si fa rinvio: al D.Lgs. n. 50/2016 e alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia.

Clausole art. 1341 del C.C.:

- **art. 4 – Termini e modalità di espletamento del servizio,**
- **art. 8 - Inadempimenti, Risoluzione e Recesso dal contratto**
- **art. 10 - Foro competente**

